

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Attività di controllo e certificazione in produzione primaria

REGOLAMENTO (UE) 2018/848

ANTONIO MARCONE



REGOLAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	
A1	Regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
A2	Regolamento (UE) 2020/1693 del parlamento europeo e del consiglio dell’ 11 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste.

REGOLAMENTI DI ESECUZIONE	
E1	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della commissione del 26 marzo 2020 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli stati membri sono tenuti a trasmettere
E2	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2042 della commissione del 11 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/464 per quanto riguarda la sua data di applicane e talune altre date pertinenti al fine dell'applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio relativo alla produzione biologica
E3	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici
E4	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi.
E5	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della commissione del 19 agosto 2021 che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici in conversione nell'unione e stabilisce l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controlli riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio

REGOLAMENTI DELEGATI	
D1	Regolamento delegato (UE) 2020/427 della commissione del 13 gennaio 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici.
D2	Regolamento delegato (UE) 2020/1794 della commissione del 16 settembre 2020 che modifica l'allegato II parte I del regolamento (UE) 2018 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico
D3	Regolamento delegato (UE) 2020/2146 della commissione del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica
D4	Regolamento delegato (UE) 2021/269 della commissione del 04 dicembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/427 per quanto riguarda la data di applicazione delle modifiche apportate a determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio
D5	Regolamento delegato (UE) 2021/642 della commissione del 30 ottobre 2020 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull'etichetta dei prodotti biologici
D6	Regolamento delegato (UE) 2021/715 della commissione del 20 gennaio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda i requisiti per i gruppi di operatori
D7	Regolamento delegato (UE) 2021/716 della commissione del 09 febbraio 2021 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria ai mangimi per taluni animali d'acquacoltura e trattamenti antiparassitari d'acquacoltura
D8	Regolamento delegato (UE) 2021/1006 della commissione del 12 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica
D9	Regolamento delegato (UE) 2021/1189 della commissione del 07 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari
D10	Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della commissione del 27 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini delle supervisioni del loro riconoscimento a norma dell'art. 33 par. 2 e 3 del regolamento CE n. 834/2007 del consiglio per le importazioni di prodotti biologici e dalle misure da adottare nell'esercizio di tale supervisione

RETTIFICHE AI REGOLAMENTI	
R1	2018-10-17: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
R2	2018-10-19: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
R3	2018-10-29: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
R4	2019-11-26: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
R5	2020-12-29: rettifica al regolamento (UE) 2020/1794 della Commissione, del 16 settembre 2020, che modifica l’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico
R6	2021-01-11: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
R7	2021-06-10: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

Il rispetto di norme rigorose in materia di salute, di ambiente e di benessere degli animali nell'ambito della produzione biologica è intrinsecamente legato all'elevata qualità di tali prodotti. Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 28 maggio 2009 sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, **la produzione biologica rientra tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell'Unione**, insieme alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite, in conformità del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, e ai prodotti delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, in conformità del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio². In questo senso, la produzione biologica persegue gli stessi obiettivi della politica agricola comune ("PAC"), che sono parte integrante di tutti i regimi di qualità dell'Unione applicabili ai prodotti agricoli.

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, **e che abroga i regolamenti** (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (**regolamento sui controlli ufficiali**) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

La produzione biologica è un **sistema globale di gestione dell'azienda agricola** e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di **ambiente** ed azione per il **clima**, un alto livello di **biodiversità**, la salvaguardia delle **risorse naturali** e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di **benessere degli animali** e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e **procedimenti naturali**. La produzione biologica esplica pertanto una duplice **funzione sociale**, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei **consumatori** e, dall'altro, fornendo al pubblico **beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.**

Include 3 categorie:

1. Prodotti agricoli vivi o non trasformati (incluso il materiale di riproduzione vegetale)
2. Prodotti agricoli trasformati ad uso alimentare
3. Mangimi

RESTA ESCLUSA LA RISTORAZIONE – NORME NAZIONALI

piano di gestione dell'azienda agricola

CONSIDERANDO (24) - REG (UE) 2018/848

Al fine di sostenere e facilitare la conformità al presente regolamento, gli operatori, in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione, dovrebbero adottare, se del caso, **misure preventive** volte a garantire la **conservazione della biodiversità e la qualità del suolo**, a **prevenire e lottare contro gli organismi nocivi e le malattie**, ed **evitare effetti negativi sull'ambiente**, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali. Dovrebbero anche adottare, se del caso, **misure precauzionali proporzionate sotto il loro controllo**, al fine di evitare la **contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica** conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici, in conversione e non biologici.

C:\Users\MarconeA\Desktop\Antonio\PRODUZIONE PRIMARIA\MQ\MQ PRODUZIONE PRIMARIA\ALLEGATI

I controlli ufficiali eseguiti in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 per la verifica della conformità al presente regolamento includono, in particolare:

- a) la verifica dell'applicazione, da parte degli operatori, di **misure preventive e precauzionali** di cui all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 28 del presente regolamento in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione.

Misure Preventive:

- conservazione della biodiversità
- qualità del suolo
- prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie
- misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull'ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali

Misure Precauzionali:

- evitare la contaminazione da parte di sostanze non autorizzate – **rischio chimico**
- evitare la commistione con prodotti non biologici – **identificazione e tracciabilità**



ANALISI DEI PERICOLI E RELATIVE AZIONI CORRETTIVE

FASE	PERICOLO	AZIONE PREVENTIVA	PROCEDURE DI MONITORAGGIO	AZIONI CORRETTIVE	ANALISI DEL RISCHIO	EVIDENZE E/O DOC. DI REGISTRAZIONE
	PERDITA DI TRACCIABILITÀ					
RACCOLATA		Rintracciabilità di tutti i lotti di produzione aziendali/comprendoriali autoprodotti (appezzamento/anno di produzione).	Aggiornamento del registro BAC - scheda materie prime - entro 30 gg dall'evento.	Monitoraggio mensile con data significativa (ultimo gg del mese) dello stato di aggiornamento del registro.		Registro produzione vegetale BAC
		Separazione netta nel tempo e nello spazio e nella varietà (facilmente distinguibile) di eventuali produzioni convenzionali nella stessa azienda.				Registro produzione zootecnica BAC per le produzioni di autoimpiego nell'allegamento.
CONSERVAZIONE		Identificazione delle aree per lo stoccaggio.	Aggiornamento del registro BAC - scheda materie prime - entro 30 gg dall'evento.	Monitoraggio mensile con data significativa (ultimo gg del mese) dello stato di aggiornamento del registro.		Registro produzione vegetale BAC.
		Se del caso attribuzione del numero di lotto interno di magazzino.	Segnaletica orizzontale e verticale per lo stoccaggio dei prodotti.			Registro produzione zootecnica BAC per le produzioni di autoimpiego nell'allegamento.
VENDITA		Identificazione del cliente nei documenti di vendita.	Registrazioni nel registro vendite.			Registro produzione vegetale BAC.
						Registro produzione zootecnica BAC per le produzioni di autoimpiego nell'allegamento.
		Specifica nei documenti di trasposto del numero di lotto attribuito				

VECCHI	NUOVI
<ul style="list-style-type: none">▪ Rispetto dei cicli naturali▪ Divieto di OGM▪ Divieto utilizzo radiazioni ionizzanti▪ Divieto utilizzo tecniche clonazione▪ Divieto allevamento animali poliploidi artificialmente indotti▪ Limitazione input esterni	<ul style="list-style-type: none">▪ Promuovere le filiere corte e la produzione locale▪ Conservare la fertilità dei suoli a lungo termine▪ Contribuire a un ambiente non tossico▪ Preservare gli elementi del paesaggio naturale▪ Contribuire a un elevato livello di biodiversità (attraverso la diversificazione colturale)▪ Vietare l'utilizzo di nanomateriali ingegnerizzati▪ Incentivare l'utilizzo di sementi con elevato grado di diversità genetica

contribuire a tutelare l'ambiente e il clima



conservare a lungo termine la fertilità dei suoli

contribuire efficacemente a un ambiente non tossico


contribuire a un alto livello di biodiversità

contribuire a tutelare l'ambiente e il clima



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale




Fonte: Ispra, CRF 2012

IL SUOLO È UNA RISORSA NON RINNOVABILE



**IL SUOLO È UNA RISORSA DETERMINANTE
PER CONTRASTARE IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO**



<https://resoilfoundation.org/limportanza-del-suolo/>

- 1.1** Le colture biologiche, ad eccezione di quelle che crescono naturalmente in acqua, sono prodotte su suolo vivo, o su suolo vivo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica, in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso.
- 1.2** È vietata la produzione idroponica, vale a dire un metodo di coltivazione dei vegetali che non crescono naturalmente in acqua consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi.

Deroghe: • Germogli e cespi di cicoria • Coltivazione in vaso di piante ornamentali e aromatiche vendute in vaso • “Demarcated beds” (Finlandia, Svezia, Danimarca, superfici certificate prima del 28/6/2017) - fino al 2031 (relazione entro il 2026)

- 1.9.1** Nella produzione biologica vegetale si impiegano tecniche di lavorazione del suolo e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di sostanza organica del suolo, ad accrescerne la stabilità e la biodiversità, nonché a prevenirne la compattazione e l'erosione.
- 1.9.2** La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate:
- tranne nel caso di pascoli o prati permanenti, mediante l'uso della **rotazione pluriennale delle colture, che includa obbligatoriamente le leguminose come coltivazioni principali o di copertura e altre colture da sovescio;**
 - nel caso delle serre o delle colture perenni diverse dai foraggi, mediante l'uso di colture da sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità vegetale; e
 - in tutti i casi, mediante la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, entrambi preferibilmente compostati, di produzione biologica.

- 1.9.3** Se le esigenze nutrizionali dei vegetali non possono essere soddisfatte mediante le misure di cui ai punti 1.9.1 e 1.9.2, è consentito utilizzare **unicamente, e solo nella misura necessaria**, i concimi e gli ammendanti autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica. Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di tali prodotti.
- 1.9.4** La quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi

1.10.1 La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi ed erbe infestanti si basa principalmente sulla protezione ottenuta attraverso:

- i nemici naturali,
- la scelta delle specie, delle varietà e del materiale eterogeneo,
- la rotazione delle colture,
- le tecniche di coltivazione, come la biofumigazione, i metodi meccanici e fisici, e
- i processi termici, quali la solarizzazione o, nel caso delle colture protette, il trattamento a vapore del suolo a profondità limitata (profondità massima di 10 cm).

1.10.2 Se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui al punto 1.10.1 o **in caso sussista un rischio comprovato per una coltura**, è consentito utilizzare **unicamente, e solo nella misura necessaria**, i prodotti e le sostanze autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 per l'uso nella produzione biologica. Gli operatori tengono registrazioni che attestano la necessità di utilizzare detti prodotti.

Produzione parallela e mista con le stesse condizioni di oggi



Riconoscimento retroattivo del Periodo di Conversione



Requisiti specifici per la commercializzazione di materiale eterogeneo biologico tramite una notifica semplificata



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ANTONIO MARCONE

[mail: antonio.marcone@bioagricert.org](mailto:antonio.marcone@bioagricert.org)

Cell: 3452831680

[ID Linkedin: https://www.linkedin.com/in/antonio-marcone-b891b659/](https://www.linkedin.com/in/antonio-marcone-b891b659/)